

Appalto dei servizi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PROGETTO "INTERVENTI PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE COMUNALI DI ACQUAVIVA COLLECROCE, CASTELMAURO, GUARDIALFIERA, LUPARA, MAFALDA, MONTEMITRO, PALATA, SAN FELICE DEL MOLISE E TAVENNA"

CAPITOLATO D'APPALTO

Art.1	Oggetto dell'accordo quadro.....	1
Art.2	Ammontare dell'appalto	6
Art.3	Tipologia dell'accordo quadro e prezzi	7
Art.4	Requisiti del Prestatore afferenti personale, strumenti e attrezzature.....	7
Art.5	Trattamento, tutela e sicurezza dei lavoratori.....	9
Art.6	Norme di sicurezza generali	9
Art.7	Gestione dei servizi.....	10
Art.8	Responsabile dei Servizi del Prestatore	10
Art.9	Avvio e durata dei servizi.....	10
Art.10	Modalità, condizioni e termini di pagamento	10
Art.11	Documenti da consegnare al termine dei servizi.....	11
Art.12	Cessione dell'Acc.Quadro, cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie.....	11
Art.13	Sospensioni e proroghe.....	11
Art.14	Cauzione definitiva.....	12
Art.15	Spese a carico del Prestatore.....	12
Art.16	Oneri a carico della Stazione appaltante	12
Art.17	Riservatezza dei dati e proprietà dei risultati dei servizi.....	12
Art.18	Subappalto	13
Art.19	Contestazioni e controversie	13
Art.20	Verifiche e Penali.....	13
Art.21	Risoluzione del contratto	15
Art.22	Interpretazione dell'accordo quadro e del Capitolato d'appalto.....	15
Art.23	Documenti che fanno parte dell'accordo quadro – Norme vincolanti.....	15
Art.24	Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro	16
Art.25	Tracciabilità dei pagamenti.....	16

Art.1 Oggetto dell'accordo quadro

L'appalto ha per oggetto i servizi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del progetto **"Interventi per migliorare l'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardialfiera, Lupara, Mafalda, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Tavenna"**.

I servizi riguarderanno le reti idriche gestite dai Comuni. Tali reti consistono di tubazioni interrato, manufatti interrati o fuori terra, apparecchiature idrauliche.

I servizi saranno affidati con accordo quadro con unico operatore economico. L'accordo quadro è un contratto di appalto che può avere come oggetto prestazionale "lavori di manutenzione" oppure "servizi". I riferimenti normativi nazionali attuali dell'accordo quadro sono l'art. 3, comma 1, lettera iii) D.Leg.vo 50/2016 (definizioni) e l'art. 54 del D.Leg.vo 50/2016 (accordo quadro).

I comuni del Castellelce, come individuati nella programmazione del PAI, con capofila il comune di Mafalda, rientrano tra i soggetti operanti nell'ambito dei "settori speciali" ex art. 117 del D.Leg.vo 50/2016 e si applicano pertanto le disposizioni della Parte II, Titolo VI del decreto legislativo citato. Si applicano, altresì, le disposizioni espressamente richiamate del Titolo III, Titolo IV e Titolo V del D.Leg.vo 50/2016 e quelle diverse da quelle elencate all'art. 339, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli artt. 114 e 122 del D.Leg.vo 50/2016 e dell'art. 339, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

I servizi, a causa della specificità del progetto "Interventi per migliorare l'efficienza delle reti idriche comunali

di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardialfiera, Lupara, Mafalda, Montemitro, Paolata, San Felice del Molise e Tavenna", non sono pre-determinabili con precisione nella loro quantità. Sono invece determinabili nella loro tipologia e caratteristica prestazionale minima.

Questo Capitolato descrive le finalità della Stazione appaltante, la tipologia e le caratteristiche prestazionali minime dei servizi in relazione agli obiettivi del progetto summenzionato. La specificità di ogni singola attività sarà proposta dal Prestatore in considerazione del suo know-how e pertanto sarà determinata a seguito dell'accettazione dell'offerta formulata dal Prestatore stesso che formerà parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento dei servizi.

Le attività saranno disposte dalla direzione dei servizi della Stazione appaltante con *ode* - ordini di esecuzione (ovvero contratti applicativi) secondo la scala di priorità che sarà costruita dalla direzione stessa e dalla gestione comunale delle reti idriche in funzione del valore di efficienza gestionale raggiungibile con la realizzazione delle attività stesse ed anche in relazione con i lavori di manutenzione che saranno affidati ad altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Leg.vo 50/2016, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi è il Responsabile Unico del Procedimento e *"provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali"*

Le attività in campo riguardano opere e impianti in esercizio e pertanto dovranno essere condotte con particolare cautela e con l'adozione di accorgimenti e presidi tecnici idonei a garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro, l'integrità delle opere e degli impianti interessati e soprattutto la loro continuità di esercizio.

Le attività sono quelle elencate di seguito e saranno disposte per il perseguimento degli obiettivi del progetto summenzionato: miglioramento delle risorse locali attualmente utilizzate, riduzione dei volumi d'acqua immessa nelle reti di distribuzione, aumento dei volumi misurati e contabilizzati agli utenti, miglioramento della conoscenza del sistema di distribuzione.

L'esecuzione dei servizi può suddividersi nelle fasi appresso specificate. Le attività saranno eseguite nella misura disposta dalla direzione dei servizi.

Fase A - Implementazione e gestione di un sistema di controllo continuo da remoto dei punti di alimentazione delle reti o di porzioni di esse.

Questa attività tecnica è prioritaria e comprende l'implementazione e la gestione di un sistema di controllo continuo da remoto, con tecnologia IoT, di portate, di pressioni, di stati di apparecchiature elettromeccaniche, di impianti di dosaggio disinfettante nei nodi di alimentazioni delle reti e/o nei nodi (serbatoi e/o pozzetti e/o altri manufatti) di alimentazione di porzioni di reti (distretti).

L'installazione e l'implementazione di ogni stazione di telecontrollo deve comprendere: il nolo della piattaforma web, la definizione delle funzionalità della stazione (le misure, i controlli, gli allarmi, le elaborazioni, le visualizzazioni, ecc...), la realizzazione dei cablaggi, la fornitura e l'installazione dei dispositivi elettronici e degli accessori; la configurazione della piattaforma web, l'assistenza alla Stazione appaltante durante la fornitura e posa (fatta da altro soggetto) di misuratori di portata, di sensori di pressione/livello e di apparecchiature elettromeccaniche, l'assistenza al collaudo resa alla direzione dei servizi, la formazione del personale preposto alla consultazione, le forniture e posa per l'eventuale messa in sicurezza degli impianti elettrici. I misuratori di portata, i sensori di pressione/livello e le apparecchiature elettromeccaniche saranno forniti e posati con l'appalto dei lavori di manutenzione.

La gestione full-service di ogni stazione realizzata dal Prestatore deve comprendere: il nolo della piattaforma web, la gestione delle sim, i costi del traffico telefonico gsm e/o gprs per la trasmissione di dati, i costi del traffico sms di allarmi verso 2 utenti per stazione, la manutenzione ordinaria dei dispositivi, il pronto intervento, da remoto o in sito, entro quattro ore dalla segnalazione per la diagnostica tecnica nel caso di non corretto funzionamento del sistema ovvero per la modifica delle configurazioni dei dispositivi e della piattaforma sw; la manutenzione straordinaria ovvero la fornitura e la sostituzione dei dispositivi e/o di qualunque altro componente rotto, che è stato installato dal Prestatore, per ripristinare la piena funzionalità della stazione entro 24 ore dal manifestarsi del guasto, l'assistenza tecnica telefonica alla consultazione resa ai 2 utenti abilitati alla ricezione degli allarmi; è esclusa la manutenzione dei misuratori di portata, dell'impianto elettrico, dei sensori di pressione e di quant'altro non installato dal Prestatore.

Tutti gli oneri per le manutenzioni/sostituzioni dei sensori e dei misuratori saranno a carico della Stazione appaltante e così pure gli oneri per rimediare a guasti causati da atti dolosi o da sovratensioni elettriche.

Con l'analisi dei dati puntuali e dell'andamento delle misure continue saranno identificate, a cura della Stazione appaltante, le reti con il maggior grado di perdita - in termini di metri cubi d'acqua dispersi dalle rotture - e/o con maggiori altre criticità. Quindi saranno disposte tutte o parte delle attività propedeutiche alla ricerca perdite descritte di seguito, secondo un programma quali - quantitativo e una scala di priorità che sarà costruita ad insindacabile giudizio del RUP e della gestione comunale delle reti idriche.

Fase B – Miglioramento della conoscenza propedeutico alla ricerca delle perdite fisiche.

Questa attività è finalizzata ad acquisire e restituire la conoscenza delle caratteristiche planimetriche, dimensionali e funzionali delle reti idriche che saranno oggetto di ricerca perdite.

L'acquisizione della conoscenza deve essere ottenuta attraverso rilievi in sito che devono riguardare: le condotte, i punti accessibili, i serbatoi ed ogni altro manufatto delle reti.

Per ogni tronco di condotta deve essere rilevata la posizione planimetrica e l'altimetria dei pozzetti di estremità e, in tali pozzetti, il diametro, il materiale, la profondità media. Nel caso in cui il tracciato planimetrico delle condotte tra due pozzetti non possa essere ricostruito con sufficiente approssimazione (anche attraverso le conoscenze dirette del gestore della rete e/o attraverso i dati dei disegni contabili dei lavori di costruzione delle stesse), il tracciato deve essere localizzato con l'utilizzo di strumentazione di provata efficacia (cercaservizi, georadar, ecc.). Dovranno essere rilevate in modo qualitativo anche le caratteristiche, lo stato di funzionalità e di conservazione delle apparecchiature presenti nei pozzetti. In particolare per quanto riguarda le valvole se ne dovrà verificare anche la manovrabilità. Nel caso di valvole d'intercettazione e/o di regolazione e/o di sfiato, il funzionamento sarà verificato solo d'intesa con il manutentore della rete idrica.

Ciascun pozzetto dovrà essere ispezionato al fine di controllare che le manovre possano essere effettuate con regolarità, quindi si controllerà l'accesso al pozzetto e lo scarico delle acque di surplus.

Dovranno essere individuati i pozzetti i cui chiusini sono stati occultati dalla pavimentazione stradale o da rinterrati.

Il rilievo di dettaglio dei fabbricati fuori terra (serbatoi, stazioni di sollevamento, impianti di trattamento, ecc..) dovrà riguardare: gli edifici e gli spazi di pertinenza; le caratteristiche dimensionali e tipologiche del sistema delle tubazioni e delle apparecchiature; il funzionamento idraulico e le connessioni con il resto della rete. In particolare le informazioni minime che devono essere acquisite sono: dimensioni; quote assolute fondo e sfioro; schema idraulico, caratteristiche e funzionalità delle pompe, delle apparecchiature elettriche e degli

strumenti di misura e controllo.

Il Prestatore deve segnalare con tempestività e precisione tutti i problemi che impediscono l'accesso alle infrastrutture, al fine di consentire la successiva attivazione dei necessari interventi manutentivi (pulizia dei pozzetti da detriti o da acqua; riporto in quota di chiusini occultati dalla pavimentazione stradale o da rinterrati, sostituzione dei chiusini, installazione di scala, ecc.).

Si riporta di seguito l'elenco delle attività della MAPPATURA riportate nell'Elenco prezzi:

- elaborazioni della cartografia di base aerofotogrammetria, disponibile per l'uso pubblico, per la restituzione dei rilievi delle entità della rete idrica
- rilievi specialistici geometrico - funzionali dei punti accessibili su proprietà pubblica quali: pozzetti, idranti sopra e sottosuolo, prese stradali, vani contatori e restituzioni costituite dai seguenti elaborati minimi informatici: planimetrie dei punti rilevati e del tracciato qualitativo delle condotte, schede monografiche, schemi idrici funzionali, database
- rilievi geometrico - funzionali dei fabbricati fuori terra quali: serbatoi, captazioni, sollevamenti, partitori e restituzioni costituite dai seguenti elaborati minimi informatici: planimetrie, piante - prospetti - sezioni 1:100, schede monografiche, schemi idraulici, database
- rilievi specialistici con tecniche elettroacustiche e/o magnetiche e georeferenziazione delle condotte metalliche interrate
- rilievi specialistici e georeferenziazione dei punti di consegna all'utenza (punto della condotta di allaccio situato al limite della proprietà pubblica) con contatore all'interno della proprietà privata e restituzioni costituite dai seguenti elaborati minimi informatici: planimetrie, schede monografiche
- rilievi specialistici di chiusini metallici occultati dalla pavimentazione o dal terreno
- rilievi specialistici delle condotte idriche metalliche e non e/o di altri sottoservizi con prospezione gpr, georeferenziazione e restituzione dei dati e delle planimetrie
- rilievi specialistici e georeferenziazione dei contatori di utenza localizzati all'interno della proprietà privata e restituzioni costituite dai seguenti elaborati minimi informatici: planimetrie, schede monografiche, database

L'acquisizione della conoscenza deve comprendere, nella misura disposta dalla direzione dei servizi: le modellazioni matematiche, la proposta di distrettualizzazione delle reti, il pressure management attraverso: la costruzione della struttura del modello, analisi e assegnazione dei prelievi e delle perdite, simulazioni a modello, elaborazione ed analisi dati del monitoraggio, calibrazione, analisi prestazionale, restituzioni, i monitoraggi temporanei finalizzati alla diagnostica tecnica ed alla calibrazione del modello matematico, la verifica della chiusura dei distretti.

Fase C – La ricerca e la localizzazione delle perdite fisiche.

L'attività di ricerca delle perdite è una fase di riabilitazione per migliorare l'efficienza del sistema idrico.

La ricerca e la localizzazione delle perdite fisiche (quelle dovute, in generale, a difetti di costruzione, a vetustà o ad inadeguata manutenzione e ad errori di gestione) deve riguardare ogni componente della rete comprese le condotte terziarie, cioè quelle che si allacciano su una condotta principale o secondaria ed alimentano direttamente una o più utenze.

La rete di condotte rappresenta, di norma, la parte affetta dal maggior grado di perdita. Alcune perdite sono da considerarsi non eliminabili, essendo per contro da perseguire la loro minimizzazione.

La ricerca deve essere eseguita solo quando si sono ultimate tutte le attività propedeutiche necessarie per il

buon esito della campagna di ricerca; infatti il risultato della campagna di ricerca sistematica delle perdite è direttamente proporzionale al livello di conoscenza della rete, inteso, quest'ultimo, non solo come conoscenza dei diametri e dei materiali costituenti l'acquedotto, ma come conoscenza del funzionamento idraulico del sistema.

La direzione dei servizi deve tener conto che in molti casi, prima di disporre la localizzazione dei punti di fuga dell'acqua, può risultare opportuno individuare le zone in cui le perdite sono maggiori in modo che la ricerca di queste sia mirata; a tal fine può essere utile disporre la suddivisione della rete in zone, che possono comprendere interi elementi relativi alla captazione, al trasporto e porzioni di distribuzione di dimensioni da valutare con riferimento alla configurazione e dimensione della rete.

Stabilita la quantità di perdita di ciascun distretto si può disporre un ulteriore affinamento dell'indagine isolando nell'ambito di un distretto delle porzioni di rete (settori). Ogni distretto (ed ogni settore) è definito dalla caratteristica di possedere organi di misura continua della portata immessa; pertanto particolare importanza assume la verifica dell'effettiva chiusura di un distretto o di un settore attraverso prove di isolamento idraulico.

In rapporto al funzionamento notturno, in condizioni di minima erogazione, risultano in alcuni casi utili le misurazioni di pressione in opportune sezioni, in quanto dal controllo delle cadute di pressione si traggono informazioni circa la presenza di perdite.

Tutti i sistemi comunemente usati per la ricerca e la localizzazione puntuale delle fughe occulte si basano sul rilevamento del rumore da esse prodotto; l'acqua fuoriuscendo dalla rottura di una tubazione in pressione normalmente genera un rumore. La metodologia più utilizzata per la localizzazione dei punti di fuga prevede la prelocalizzazione dei rumori e la successiva verifica degli elementi risultati affetti da rumori anomali attraverso:

- il controllo con tecniche acustiche: si localizzano le perdite mediante l'ascolto del rumore di perdita con strumenti acustici o elettroacustici (geofoni);
- il controllo con correlatore: si localizzano le perdite mediante la misura oggettiva del tempo di percorrenza delle onde sonore emesse dalla perdita stessa;
- il controllo con tecniche miste: le tecniche di ricerca elettroacustiche e quelle correlative vengono utilizzate sinergicamente.

In qualche caso può risultare inevitabile il ricorso alla ricerca con gas inerte tracciante.

Il Prestatore deve sempre fornire documenti che illustrano le attività svolte, le metodologie applicate ed i risultati conseguiti, inoltre deve fornire tutti gli elementi idonei alla esatta localizzazione dei punti di perdita mediante la redazione di schede monografiche.

Il Prestatore, quando espressamente richiesto dalla direzione dei servizi, deve prestare assistenza all'impresa che esegue i lavori di riparazione delle perdite.

La localizzazione di ogni perdita avverrà anche mediante il tracciamento con vernice di un rettangolo di localizzazione di dimensione 2mx1,5m il cui lato maggiore è orientato parallelamente all'asse della condotta.

Si riporta di seguito l'elenco delle attività della RICERCA PERDITE:

- prelocalizzazione delle perdite fisiche occulte con tecniche elettroacustiche
- localizzazione delle perdite fisiche occulte con tecniche elettroacustiche e correlative
- localizzazione delle perdite fisiche occulte con gas traccianti

Il sistema di controllo continuo da remoto consentirà di rilevare i risultati conseguiti passo-passo con la

ricerca perdita e con i lavori di riparazione.

Fase D – Gli interventi per la riduzione delle perdite amministrative.

Le perdite idriche cosiddette "amministrative", cioè i volumi idrici consumati dall'utenza e non contabilizzati (quelle dovute principalmente ad utilizzazioni abusive, al malfunzionamento dei contatori, alla manomissione fraudolenta dei contatori, agli errori nelle letture dei contatori, alle perdite fisiche nella proprietà privata localizzate prima del contatore, ecc.), possono essere recuperate con la gestione degli allacci dell'utenza ed del parco dei contatori per:

- prevenire i prelievi da derivazioni illegali
- prevenire le perdite di acqua dovute a rotture localizzate all'interno delle proprietà private (quelle localizzate sulle tubazioni di allaccio prima dei contatori)
- rendere sempre accessibili i contatori per le operazioni di lettura, di verifica ispettiva e di sostituzione
- eliminare gli errori di misura dovuti all'usura dei contatori e/o all'errata installazione

Per ottenere queste finalità bisogna tendere innanzitutto a:

- rilevare e georeferenziare tutti i dati riguardanti i contatori (costruire la conoscenza dei punti di consegna)
- installare i nuovi contatori secondo le prescrizioni di legge e la miglior regola d'arte
- spostare i contatori esistenti che sono dentro la proprietà privata al limite della proprietà pubblica, a cominciare da quelli delle utenze nelle zone extraurbane ad una distanza idraulica dalla proprietà pubblica maggiore di 20 metri
- sostituire i contatori con più di 10-15 anni di età perché è molto probabile che dopo tale tempo un contatore "misuri di meno" a causa del degrado inevitabile delle prestazioni metrologiche
- installare ove possibile un solo contatore al limite della proprietà pubblica, per tutte le utenze che sono in condominio (meno contatori ci sono e meno costa la gestione)

Le attività tecniche che potranno essere richieste al Prestatore sono:

- il rilievo del contatore della fornitura ai fabbricati localizzati ad una distanza maggiore di 10-20m dalla strada pubblica
- la localizzazione del punto di consegna cioè il punto della condotta di allaccio che è situato al limite della proprietà pubblica (questo solo nei casi in cui il contatore è ubicato all'interno o davanti al fabbricato)

Queste attività sono propedeutiche alla realizzazione del vano e installazione del nuovo gruppo di misura nei punti di cui al punto precedente

Fase E – Altre attività.

Le altre attività che saranno richieste al Prestatore riguarderanno:

- l'assistenza tecnica di supporto per la richiesta di concessione alla derivazione di acque pubbliche (escluse le attività di supporto alla geologia),
- l'assistenza per l'esecuzione dei controlli sanitari interni dell'acqua distribuita ex D.Lgs. n. 31/2001.

Art.2 Ammontare dell'appalto

L'importo dell'accordo quadro è stato determinato ai sensi dell'art. 35 - comma 16 del D.Leg.vo 50/2016 pari

a euro 192.360,66 I.V.A. esclusa, di cui: euro 187.680,66 per i servizi e euro 4.680,00 per oneri sicurezza.

L'accordo quadro non è un appalto a corrispettivo bensì un contratto normativo il cui scopo è di dare l'opportunità di concludere con il Prestatore i contratti applicativi (ordini di esecuzione) alle condizioni concordate e definite dai documenti contrattuali, fermi restando il periodo di vigenza dell'accordo quadro ed i limiti di importo.

Resta fissato che le economie a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti dei servizi, torneranno con immediatezza nelle disponibilità del bilancio regionale con le modalità stabilite al comma 13 della LR n.1/2009. La Stazione Appaltante riporta, ai sensi del comma 14 della LR n.1/2009, espressa menzione di questo negli atti rilevanti del procedimento contrattuale.

Art.3 Tipologia dell'accordo quadro e prezzi

L'accordo quadro è stipulato interamente a misura per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi dei servizi e della sicurezza, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Il ribasso offerto dal Prestatore si applica a tutti i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari dei servizi a base d'appalto.

Gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell'appalto, sono stati calcolati con riferimento ad attività che si svolgono su strada in presenza di traffico di autoveicoli e con riferimento ad attività in spazi confinati (tipicamente pozzetti). I prezzi unitari utilizzati sono stati desunti dal Prezzario Regionale delle Opere Edili Molise – 2014 (approvato con deliberazione della Giunta dell'Unioncamere Molise n. 19 del 28.04.2014 e adottato con deliberazione di Giunta Regionale n.271 del 30/06/2014).

Ai prezzi dell'Elenco Prezzi per la Sicurezza non si applica ribasso d'asta.

La partecipazione all'appalto dell'accordo quadro presuppone la conoscenza da parte del Prestatore delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo delle attività, per cui il Prestatore non potrà sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi e per i conseguenti oneri sostenuti.

Art.4 Requisiti del Prestatore afferenti personale, strumenti e attrezzature

Il Prestatore delle attività deve disporre di risorse umane con esperienza specifica, e deve altresì disporre di risorse materiali quali strumenti e attrezzature.

Le principali figure tecniche coinvolte nelle attività possono essere tipicamente tecnici:

- con più di cinque anni di esperienza specifica in tutte le attività delle fasi dei servizi in appalto (t1)
- con meno di cinque anni di esperienza specifica nelle attività di una o più fasi (t2)
- con più di cinque anni di esperienza specifica nelle attività di una o più fasi (t3)
- con meno di cinque anni di esperienza in una sola o più attività (t4)

Queste figure possono essere affiancate da personale assistente non-tecnico.

Gli strumenti e le attrezzature per lo svolgimento delle attività sono:

- dotazioni per la sicurezza per operare su strada e in spazi confinati: coni segnaletici, cartelli, dispositivi luminosi e paletti per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri (utilizzabili anche in ore notturne); dispositivi di protezione per il lavoro in spazi confinati quali: imbragature di sicurezza, dispositivi di

- discesa, dispositivi di ancoraggio, sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato e carter in acciaio; dispositivi di protezione individuale
- ricevitori GPS o stazioni totali per rilevare la posizione di punti rispetto al sistema assoluto
 - strumenti di misura delle lunghezze per il rilievo geometrico dei fabbricati fuori terra (metro, distanziometro elettronico, fettuccia e rotella metrica)
 - cercaservizi per la localizzazione di precisione del tracciato delle condotte metalliche e non metalliche interrate
 - cercachiusini per localizzazione dei chiusini occultati dalla pavimentazione stradale o dal terreno
 - stetoscopi elettronici e registratori di rumore (noise logger) per la prelocalizzazione delle perdite fisiche
 - geofoni per la localizzazione elettroacustica dei rumori generati dalle perdite fisiche
 - correlatori per la localizzazione elettroacustica-correlativa dei rumori generati dalle perdite fisiche
 - georadar per la mappatura dei sottoservizi e del sottosuolo
 - registratori di dati (datalogger) per immagazzinare i dati di misura delle portate e/o delle pressioni
 - misuratori di portata mobili per misurare le portate di condotte in pressione
 - misuratori di pressione e registratori dati (datalogger) per misurare ed immagazzinare i dati di misura delle pressioni
 - utensili per aprire i chiusini dei pozzetti
 - torce a led per la illuminazione delle camere dei pozzetti
 - chiavi per manovrare le valvole di sezionamento
 - colorimetri digitali per la misura del cloro residuo nell'acqua
 - autovetture
 - personal computer (fissi e portatili) con periferiche di input/output e modem/router per la connessione internet ed i seguenti software minimi: word processor, foglio di calcolo elettronico, browser per la navigazione internet, software per la gestione e la creazione di database, software per restituzioni CAD, software per la modellazione matematica e software per la elaborazione e la restituzione dei dati gpr
 - foto e video camere digitali

Per le attività in ambienti confinati sono obbligatori i seguenti requisiti (art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011):

- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa ad attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Art.5 Trattamento, tutela e sicurezza dei lavoratori

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, il Prestatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale che verrà impiegato.

Il Prestatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 del D.Leg.vo 50/2016 .

Deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Il Prestatore sarà responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi dell'art 105 del D.Leg.vo 50/2016 che di altre norme sopravvenute in materia anche con riferimento alla solidarietà.

In ogni caso il Prestatore si impegna a tenere indenne la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo o di sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni. Il Prestatore dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della direzione dei servizi, chi tra il personale si renda colpevole di frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. Il Prestatore è comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.

Il Prestatore si impegna ad attuare tutte le misure di sicurezza a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nonché a far rispettare ai propri dipendenti e ad eventuali collaboratori tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Art.6 Norme di sicurezza generali

Il Prestatore durante tutte le attività dovrà provvedere di propria iniziativa all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire l'incolumità del personale e dei terzi.

Le attività appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative alla specifica attività affidata, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

Il Prestatore dovrà disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.lgs. 81/08.

Il Prestatore, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 18 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati

Il Prestatore è in ogni caso tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi.

Il Prestatore resta in ogni caso unico responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero dall'esecuzione delle attività appaltate.

Il Prestatore dovrà prendere sotto la propria responsabilità tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo da limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi.

Art.7 Gestione dei servizi

La Stazione Appaltante farà la vigilanza sull'esecuzione dei servizi e curerà la gestione del rapporto contrattuale attraverso il direttore dei servizi, verificando tra l'altro che l'attività del Prestatore e i servizi forniti siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

Sono considerati ordini di servizio tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni e le precisazioni emesse dalla Stazione appaltante nei confronti del Prestatore. Risultano di fondamentale importanza, al fine di garantire gli obiettivi dei servizi, le relazioni scritte che il Prestatore deve rendere durante l'esecuzione dei servizi stessi.

Art.8 Responsabile dei Servizi del Prestatore

Per quanto riguarda lo svolgimento dei servizi appaltati, con particolare riguardo al flusso informativo necessario ad un corretto controllo e gestione dei servizi, il Prestatore deve indicare in sede di offerta il Responsabile dei Servizi.

Il Prestatore indicherà inoltre il nominativo di un sostituto del Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza di quest'ultimo. La Stazione appaltante potrà chiedere in ogni momento la sostituzione del Responsabile per giustificati motivi, a favore del designato sostituto, per mezzo di semplice richiesta scritta.

Art.9 Avvio e durata dei servizi

L'avvio dei servizi ha inizio dopo la stipulazione del contratto di accordo quadro, contestualmente alla consegna, risultante da apposito verbale, da compiersi nel termine di 30 giorni dalla data di stipulazione dell'accordo quadro.

Nel caso in cui il Prestatore non dia avvio ai servizi, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione, fatte salve le azioni di rivalsa per danni e disagi subiti, procederà alla diffida ad adempiere i sensi dell'art. 1454 del c.c.

I servizi oggetto di appalto avranno una durata complessiva massima di 700 giorni naturali e consecutivi, e comunque sino ad esaurimento dell'importo contrattuale.

L'organizzazione del Prestatore dovrà essere tale da poter sostenere l'esecuzione delle attività secondo le necessità del progetto e della Stazione appaltante. L'esecuzione dei servizi sarà relazionata anche con le esigenze che potranno sorgere dalla contemporanea esecuzione di lavori di manutenzione.

Art.10 Modalità, condizioni e termini di pagamento

Il Prestatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, ammonti a € 25.000,00 come accertato dal direttore dei servizi tramite gli atti contabili, in relazione all'ammontare ed alla durata dei servizi fino all'85% dell'importo contrattuale.

Il pagamento di ogni singola rata avverrà entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Pagamento, vista la contabilità redatta dal direttore dei servizi che certifica i crediti maturati dal Prestatore, è subordinato all'effettiva esecuzione delle attività secondo le modalità contrattuali, ed è vincolato all'effettivo accredito dei fondi da parte della Regione Molise.

Il Prestatore dovrà produrre al direttore dei servizi, prima della redazione degli stati di avanzamento, uno specifico rapporto descrittivo delle attività svolte e la Stazione Appaltante si riserva di effettuare - entro i 20 giorni successivi alla consegna di tale rapporto - le verifiche in merito

Il pagamento del restante 15% dell'importo contrattuale e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverrà entro 90 giorni dalla data di verifica finale e conseguente approvazione e collaudo, da parte della Stazione appaltante, delle attività svolte. Tali attività di verifica e approvazione saranno completate entro 90 giorni dall'effettiva ultimazione delle attività comunicata formalmente dal Prestatore.

In caso di ritardi nel pagamento delle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 e 144 DPR 207/10.

Art.11 Documenti da consegnare al termine dei servizi

Il Prestatore è tenuto a consegnare alla Stazione appaltante, ad ogni stato di avanzamento, le elaborazioni informatiche prodotte con le attività svolte ed a consegnare al termine dei servizi tali documenti nella versione aggiornata finale.

Art.12 Cessione dell'Acc. Quadro, cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie

E' vietata la cessione dell'accordo quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ed è motivo di rescissione dell'accordo quadro.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia nonché della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del D.Leg.vo 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico riguardo ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione dell'accordo quadro, la documentazione antimafia (comunicazione o informazione) di cui al D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e alla legge 31/5/1965, n. 575, s.m.i. e norme collegate e richiamate, sarà obbligo del Prestatore darne comunicazione scritta entro cinque giorni corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti di cui alla citata legge 31/5/65 n. 575 e successive modificazioni, si produrranno gli effetti previsti dal D.P.R. n. 252/1998 e norme collegate e richiamate.

Art.13 Sospensioni e proroghe

La direzione dei servizi può ordinare la sospensione delle attività avviate con ordine di esecuzione nel caso di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze che impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione, al termine della quale sarà redatto verbale di ripresa.

La sospensione determina altresì il differimento dei termini contrattuali di un ordine di esecuzione pari al numero di giorni di sospensione.

Art.14 Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto, dovrà essere depositata dal Prestatore una cauzione costituita nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Leg.vo 50/2016.

La cauzione dovrà:

- contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall'art. 123 del DPR 207/10.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo quadro e delle vigenti norme.

La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dalla legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi ai sensi dell'art. 123.1 del DPR 207/10.

Art.15 Spese a carico del Prestatore

Sono a carico del Prestatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali e tutte le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico del Prestatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui servizi oggetto dell'appalto.

Art.16 Oneri a carico della Stazione appaltante

Restano a totale carico della Stazione appaltante per tutta la durata dei servizi:

- le relazioni dirette con l'utenza del servizio idrico e con tutti i soggetti terzi coinvolti nella gestione dell'acquedotto;
- le comunicazioni scritte al Prestatore in merito alla programmazione ed esecuzione delle attività;
- le comunicazioni scritte al Prestatore in merito agli eventi e/o situazioni e quant'altro possa influenzare il funzionamento delle reti idriche;
- le comunicazioni relative all'esecuzione dei lavori di manutenzione;
- la fornitura al Prestatore dei disegni contabili relativi a tutti gli interventi eseguiti sulle reti.

Art.17 Riservatezza dei dati e proprietà dei risultati dei servizi

Il Prestatore è tenuto alla massima riservatezza, nel rispetto del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, circa i dati e le informazioni fornite dalla Stazione appaltante o acquisiti da terzi nel corso dei servizi. Qualora il Prestatore volesse divulgare, anche in parte, i risultati dei servizi, dovrà richiedere ed ottenere assenso scritto da parte della Stazione appaltante.

I documenti, informatizzati e/o cartacei, trasmessi dal Prestatore alla Stazione appaltante, nell'ambito dei servizi, resteranno di esclusiva proprietà della Stazione appaltante stessa. Il Prestatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza esplicitato nel presente articolo.

Art.18 Subappalto

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Leg.vo 50/2016, è ammesso il subappalto per i servizi che il Prestatore ha indicato in sede di offerta (comunque in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale).

Nel caso di subappalto, il Prestatore resterà comunque ugualmente il solo e unico responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, dell'esecuzione dei servizi appaltati.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto il Prestatore è tenuto all'obbligo previsto all'art.105 del del D.Leg.vo 50/2016. La mancata presentazione delle fatture quietanzate entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) può rendere concreto il grave inadempimento contrattuale ex art. 108 del D.Leg.vo 50/2016, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della garanzia fideiussoria.

I pagamenti delle rate di acconto al Prestatore saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore, oltre che all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilità dei pagamenti.

In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all'Autorità giudiziaria e le sanzioni previste dall'art. 21, L. 646/82, s.m.i., la St. appaltante è legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.

Art.19 Contestazioni e controversie

Tutte le contestazioni che il Prestatore intenda promuovere a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta. Tali contestazioni devono essere debitamente documentate ed essere inoltrate entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data in cui il Prestatore ha avuto notizia del fatto che ha dato luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento che intende contestare.

Il Prestatore decade dal diritto di far valere le sue contestazioni nel caso in cui non le manifesti e le renda esplicite secondo i modi e nei termini sopra indicati. Ciascuna delle parti del contratto ha l'obbligo di aderire alla richiesta dell'altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi evento, situazione o fatto impeditivo, verificatosi durante l'esecuzione dei servizi; questa richiesta deve essere formulata quando il fatto verificatosi sia effettivamente ancora constatabile. Nel caso di mancata segnalazione della richiesta o di richiesta non tempestiva, gli effetti e le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione. Il Prestatore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente le irregolarità riscontrate nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con le sue attività o condizionarie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente costituita dal Tribunale di Campobasso. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Prestatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.20 Verifiche e Penali

Il controllo dell'esecuzione deve essere esercitato dalla direzione dei servizi con verifiche a campione con riferimento ai report con la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti che produrrà periodicamente il Prestatore.

Per l'esecuzione delle verifiche il Prestatore dovrà assicurare l'assistenza tecnica e gli apprestamenti per la sicurezza funzionali all'esecuzione dei controlli, con particolare riferimento alla disponibilità del personale ed alla messa a disposizione della strumentazione necessaria.

I prezzi unitari d'appalto comprendono gli oneri a carico del Prestatore per l'esecuzione delle verifiche.

La verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni riportate dal Prestatore dovrà essere condotta dalla direzione dei servizi attraverso il confronto - in contraddittorio con il Prestatore stesso - tra la situazione riscontrabile in campo e quella riportata. Dovrà essere oggetto di verifica un campione di "entità" in numero non inferiore al 5% di quelle trattate dal Prestatore per ogni attività elementare di elenco prezzi. La scelta del campione significativo di entità da sottoporre a verifica e la scelta della modalità della verifica devono essere fatte a cura ed insindacabile giudizio della direzione dei servizi.

Le verifiche devono essere fatte prima dell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora la situazione che si riscontra in campo sia diversa da quella riportata, a giudizio insindacabile della direzione dei servizi, per un numero di entità uguale o superiore al 5% di quelle sottoposte a verifica deve essere disposta la sospensione dei servizi ed eseguito una nuova verifica su un altro campione. L'onere della nuova verifica sarà pari al 5% dell'importo totale dell'attività oggetto di verifica dello stato di avanzamento servizi SAS. Tale onere sarà portato in detrazione sul SAS. Qualora l'esito della 2ª verifica sia negativo come per la prima, dovrà essere eseguita la terza verifica su un altro campione con un altro nuovo onere (dello stesso importo della 2ª verifica) a carico del Prestatore in detrazione sull'importo del SAS. Questo procedimento dovrà essere reiterato fino alla verifica positiva, fatto salva la risoluzione del contratto per grave inadempimento (di cui agli art. 297 del dpr 207/2010 e artt. 108 e 110 del D.Leg.vo 50/2016) a cui la Stazione appaltante potrà fare ricorso già dopo la terza verifica negativa.

Il Prestatore dovrà correggere e/o integrare, su semplice richiesta della direzione dei servizi, tutti i dati e le informazioni che fossero riportate in modo sbagliato nella sostanza o nella forma.

Nel caso di localizzazione di una perdita, questa verrà considerata

- "errata" quando si accerti con lo scavo l'assenza di rottura all'interno del rettangolo avente come centro il centro del rettangolo di localizzazione e dimensioni pari a 4mx3m;
- "imprecisa" quando il punto di perdita è ubicato all'esterno del rettangolo di localizzazione ed all'interno di un rettangolo avente come centro il centro del rettangolo di localizzazione e dimensioni 4mx3m.

Nel caso di perdita "errata" verrà addebitata una penale pari a 350 euro a titolo di rimborso forfetario dei maggiori oneri di scavo, reinterro e ripristino sopportati dalla Stazione appaltante.

Nel caso di perdita "imprecisa" verrà addebitata una penale pari a 150 euro a titolo di rimborso forfetario dei maggiori oneri di scavo, reinterro e ripristino sopportati dalla Stazione appaltante.

Per ogni giorno di ritardo sul programma di esecuzione disposto dalla direzione dei servizi con ode ed accettato dal Prestatore, imputabile al Prestatore stesso, sarà applicata una penale di 100 €/giorno (euro cento/00 al giorno).

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dalla direzione dei servizi nel registro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale, trovano applicazione

gli art. 297 del dpr 207/2010 e artt. 108 e 110 del D.Leg.vo 50/2016.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o successivi oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa di ritardi. Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale con le conseguenze di cui agli art. 297 del dpr 207/2010 e artt. 108 e 110 del D.Leg.vo 50/2016.

Art.21 Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- in caso di frode, di gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto Prestatore;
- in caso di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo, di stato di moratoria;
- in caso di attività non eseguite con la dovuta professionalità e qualità;
- in caso di ripetute verifiche negative.

Nei casi di risoluzione predetti, il Prestatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Nel caso sia il Prestatore a recedere dall'incarico, la Stazione appaltante riconoscerà il corrispettivo delle attività o parti di esse effettivamente svolte, riservandosi di valutare e trattenere sull'importo dovuto gli eventuali danni derivanti dalla risoluzione del contratto. Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art.22 Interpretazione dell'accordo quadro e del Capitolato d'appalto

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.23 Documenti che fanno parte dell'accordo quadro – Norme vincolanti.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro ancorché non materialmente allegati al contratto, il presente Capitolato, l'Elenco prezzi unitari e l'offerta presentata dal Prestatore. Sono contrattualmente vincolanti:

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi e in particolare:
- il D.Leg.vo 50/2016;
- il Regolamento DPR 207/2010
- le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei servizi appaltati
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- il DPR 177/2011.

Resta tuttavia stabilito che la Stazione appaltante potrà fornire in qualsiasi momento dell'appalto al fine di perseguire i risultati ricercati con l'attuazione del progetto, nuove specifiche relative alle attività da svolgere che non aggiungono oneri per il Prestatore.

Art.24 Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte del Prestatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, e alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati, il Prestatore dà atto, senza riserva alcuna, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell'appalto.

Il Prestatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell'accordo quadro.

Art.25 Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, e i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 143, commi 1 e 2, e 144, del DPR 207/10.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi:

- a) per pagamenti a favore del Prestatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico poiché idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 3, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:


- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del presente Capitolato.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Angelo BEPARDI)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Beardi', is written over the text. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI CAMPOBASSO' around the perimeter and a central emblem featuring a coat of arms with a crown and other heraldic symbols.

SCHEMA DI CONTRATTO / ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei SERVIZI che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del progetto "INTERVENTI PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE COMUNALI DI ACQUAVIVA COLLECROCE, CASTELMAURO, GUARDIALFIERA, LUPARA, MAFALDA, MONTEMITRO, PALATA, SAN FELICE DEL MOLISE E TAVENNA"

(CIG: < E64H14000270002> CUP: <6710647915>)

L'anno <.....>, il giorno <.....> del mese di <.....>, addì <.....> in <.....>, presso <.....>, sono convenuti i signori:

A) <.....>, nato a <.....> il <.....>, domiciliato per la carica presso la sede <.....>, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dei Comuni di **MAFALDA (Capofila), ACQUAVIVA COLLECROCE, CASTELMAURO, GUARDIALFIERA, LUPARA, MONTEMITRO, PALATA, SAN FELICE DEL MOLISE E TAVENNA**, nella sua qualità di <.....>, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente «Stazione appaltante»;

B) <.....>, nato a <.....> il <.....>, residente a <.....>, via <.....> n. il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse di <.....> con sede legale a <.....> in via <.....> n., numero di iscrizione nel Registro Imprese di <.....>, codice fiscale e partita IVA n. <.....>, Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di <.....> n. <.....>, nella sua qualità di <.....>,

... oppure

mandataria dell'A.T.I. <.....>, giusta scrittura privata autenticata a rogito del Notaio Dott. <.....> di <.....> Rep. n. <.....> in data <.....>, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente «Prestatore».

PREMESSO CHE

- con la deliberazione di G.C. n. 117 del 28/12/2015 è stato approvato il progetto dei servizi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del progetto "Interventi per migliorare l'efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardialfiera, Lupara, Mafalda, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Tavenna";
- è stato disposto l'esperimento di una gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore, dei servizi del progetto summenzionato per l'importo complessivo dell'appalto, per una durata massima di 24 mesi, pari ad € 192.360,66 (comprensivi di € 4.680,00 per oneri della sicurezza);
- a seguito di procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con deliberazione <.....> è stato aggiudicato al sunnominato Prestatore con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso unico percentuale del <.....>% da applicarsi all'Elenco Prezzi Unitari a base d'asta;
- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti nei confronti del Prestatore, verifica dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara d'appalto dichiarati in sede di gara;
- il Prestatore ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, che si configura come contratto normativo ed applicativo dell'accordo quadro;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano il seguente contratto.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Validità delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del contratto

La Stazione appaltante affida al Prestatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto/accordo quadro per l'esecuzione dei servizi di cui al Capitolato d'Appalto al quale si fa espresso rinvio.

Il Prestatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3. Luogo di esecuzione

I servizi riguarderanno le reti idriche a servizio del territorio dei Comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardialfiera, Lupara, Mafalda, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Tavenna. Tali reti consistono di tubazioni interrato, manufatti interrati o fuori terra, apparecchiature idrauliche.

Art. 4. Ammontare del contratto e ribassi

L'importo contrattuale dell'accordo quadro, determinato ai sensi dell'art. 35 comma 16 del D.Leg.vo 50/2016, corrisponde all'importo posto a base d'asta ed ammonta complessivamente ad € 192.360,66 (diconsi euro centonovantadue milatrecentosessanta/66), per l'intero periodo contrattuale di 730 giorni naturali e consecutivi, di cui:

- euro 187.680,66 (diconsi euro centottantasettemilaseicentottanta/66) per i servizi;
- euro 4.680,00 (diconsi euro quattromilaseicentottanta/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. di legge ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato a misura fino alla concorrenza dell'importo complessivo a base d'asta, con applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari al netto dei ribassi offerti in sede di gara, e precisamente del ribasso percentuale generale da applicarsi su tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi Unitari: pari al <.....>%.

Gli importi dei costi di sicurezza non sono stati oggetto di ribasso in fase di gara.

E' vietata al Prestatore la cessione dei crediti senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

Art. 5. Decorrenza e durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro decorre dalla data di stipula del presente contratto e scade all'esaurimento dell'importo contrattuale di € 192.360,66 e fatto salvo il termine temporale massimo di cui al Capitolato d'Appalto.

La durata temporale massima di 730 giorni naturali e consecutivi si intende indicata in via presuntiva e pertanto la stessa potrebbe essere minore in dipendenza del raggiungimento del limite massimo di importo previsto.

Art. 6. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando e dal disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato d'Appalto, dall'Elenco Prezzi Unitari e degli Oneri e della Sicurezza, documenti tutti che il Prestatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 7. Domicilio e rappresentanza del Prestatore

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il Prestatore ha eletto domicilio nel comune di <.....>, all'indirizzo <.....> presso <.....>.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore del Prestatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il Prestatore che non conduce i servizi personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei servizi a norma del contratto. Il Prestatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il Prestatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei servizi. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante del Prestatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal Prestatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi

L'avvio dei servizi deve avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente accordo quadro.

Per la particolare tipologia del contratto è prevista in corso d'opera la predisposizione di un programma di attività, con l'invio di ordini di esecuzione con le indicazioni delle attività da eseguirsi, anche sotto la sorveglianza del personale della Stazione appaltante.

La designazione generale delle attività da eseguirsi è dettagliata negli elaborati del progetto di cui in premessa. La specificità di ogni singola attività è contenuta nell'offerta tecnica formulata dal Prestatore che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto (anche se non materialmente allegata).

Il programma delle attività può subire aggiornamenti in relazione alle mutate esigenze di servizio. La consegna degli ordini di esecuzione può avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Leg.vo 50/2016, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi è il Responsabile Unico del Procedimento e *"provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali"*

Tutte le attività degli ordini di esecuzione devono essere iniziate ed ultimate entro i termini indicati dagli ordini di esecuzione stessi: detti termini vengono stabiliti dalla Stazione appaltante in base alle proprie esigenze, e comunque in modo ragionevolmente tale da consentire al Prestatore l'esecuzione a perfetta regola d'arte.

Il Prestatore ha la facoltà di eseguire i servizi nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine previsto.

Dal giorno dell'avvio dei servizi ogni responsabilità in merito ai servizi e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sul Prestatore.

Art. 9. Sospensioni e Proroghe

La direzione dei servizi può ordinare la sospensione delle attività avviate con ordine di esecuzione nel caso di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze che impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione, al termine della quale sarà redatto verbale di ripresa.

La sospensione determina altresì il differimento dei termini contrattuali di un ordine di esecuzione pari al numero di giorni di sospensione.

Art. 10. Oneri a carico del Prestatore

Sono a carico del Prestatore tutti gli adempimenti, gli oneri, le spese ed i costi previsti specificatamente dal presente accordo quadro, dal Capitolato d'Appalto, dall'Elenco Prezzi Unitari e degli Oneri e della Sicurezza, nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei servizi, e perciò a carico del Prestatore, le spese per:

- le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi;
- l'assistenza tecnica, le attrezzature e gli apprestamenti per la sicurezza funzionali all'esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte della Stazione Appaltante.

Il Prestatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Art. 11. Contabilizzazione dei servizi

La contabilizzazione dei servizi è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i servizi, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Il Prestatore dovrà produrre al direttore dei servizi, prima della redazione degli stati di avanzamento, uno specifico rapporto descrittivo delle attività svolte e la Stazione Appaltante si riserva di effettuare - entro i 20 giorni successivi alla consegna di tale rapporto - le verifiche in merito.

Art. 12. Invariabilità del corrispettivo e prezzi d'appalto

I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari si intendono accettati dal Prestatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dal Prestatore singolarmente e convenienti nel loro complesso, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente contratto, dal Capitolato d'Appalto, dall'Elenco Prezzi Unitari e degli Oneri e della Sicurezza e dagli altri documenti del progetto dei servizi di cui in premessa.

Il Prestatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo delle attrezzature, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del contratto, fatto salvo quanto disposto dal D.Leg.vo 50/2016.

Art. 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Per l'effettuazione dei pagamenti saranno redatti appositi stati di avanzamento con le modalità indicate dal Capitolato d'Appalto.

Al Prestatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei servizi, al netto dei ribassi d'asta, ma comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

In deroga alla previsione del comma 1, non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

Il responsabile del procedimento rilascerà entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione dello stato di avanzamento servizi, il certificato di pagamento inviando un originale al Prestatore.

Il pagamento del corrispettivo riportato nel certificato di pagamento è subordinato:

- alla presentazione di regolare fattura fiscale, coerente con l'importo indicato nel certificato di pagamento;
- alla verifica della regolarità contributiva del Prestatore mediante acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- alla verifica della regolare situazione dei subappalti mediante trasmissione, da parte del Prestatore, delle fatture quietanziate come da Capitolato d'Appalto.

La redazione del conto finale per tutto l'accordo quadro sarà effettuata entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei servizi.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante al Prestatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei servizi, non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

E' fatto obbligo al Prestatore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato del Prestatore sono stati preventivamente depositati agli atti della Stazione appaltante e devono essere costantemente aggiornati.

E' fatto altresì obbligo al Prestatore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Prestatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La mancata presentazione, come pure l'irregolarità, del DURC comportano la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 143 del DPR 207/2010. In caso di mancato pagamento del subAppaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge 136/2010, da parte del Prestatore, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore del Prestatore medesimo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, la Stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore del Prestatore, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso il competente agente della riscossione.

Art. 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione, garanzie

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei servizi con le modalità indicate dal Capitolato d'Appalto.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei servizi di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha, quindi, carattere provvisorio.

Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato d'Appalto.

Art. 15. Verifiche e Penali

Il controllo dell'esecuzione verrà esercitato dalla direzione dei servizi con verifiche a campione con riferimento ai report con la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti che saranno prodotti periodicamente dal Prestatore.

Per l'esecuzione delle verifiche il Prestatore dovrà assicurare l'assistenza tecnica e gli apprestamenti per la sicurezza funzionali all'esecuzione dei controlli, con particolare riferimento alla disponibilità del personale ed alla messa a disposizione della strumentazione necessaria.

I prezzi unitari d'appalto comprendono gli oneri a carico del Prestatore per l'esecuzione delle verifiche.

La verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni riportate dal Prestatore dovrà essere condotta dalla direzione dei servizi attraverso il confronto - in contraddittorio con il Prestatore stesso - tra la situazione riscontrabile in campo e quella riportata. Dovrà essere oggetto di verifica un campione di "entità" in numero non inferiore al 5% di quelle trattate dal Prestatore per ogni attività elementare di elenco prezzi. La scelta del campione significativo di entità da sottoporre a verifica e la scelta della modalità della verifica devono essere fatte a cura ed insindacabile giudizio della direzione dei servizi.

Le verifiche devono essere fatte prima dell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora la situazione che si riscontra in campo sia diversa da quella riportata, a giudizio insindacabile della direzione dei servizi, per un numero di entità uguale o superiore al 5% di quelle sottoposte a verifica deve essere disposta la sospensione dei servizi ed eseguito una nuova verifica su un altro campione. L'onere della nuova verifica sarà pari al 5% dell'importo totale dell'attività oggetto di verifica dello stato di avanzamento servizi SAS. Tale onere sarà portato in detrazione sul SAS. Qualora l'esito della 2^a verifica sia negativo come per la prima, dovrà essere eseguita la terza verifica su un altro campione con un altro nuovo onere (dello stesso importo della 2^a verifica) a carico del Prestatore in detrazione sull'importo del SAS. Questo procedimento dovrà essere reiterato fino alla verifica positiva, fatto salva la risoluzione del contratto per grave inadempimento (di cui agli art. 297 del dpr 207/2010 e art. 108 del D.Leg.vo 50/2016) a cui la Stazione appaltante potrà fare ricorso già dopo la terza verifica negativa.

Il Prestatore dovrà correggere e/o integrare, su semplice richiesta della direzione dei servizi, tutti i dati e le informazioni che fossero riportate in modo sbagliato nella sostanza o nella forma.

Nel caso di localizzazione di una perdita, questa verrà considerata

- "errata" quando si accerti con lo scavo l'assenza di rottura all'interno del rettangolo avente come centro il centro del rettangolo di localizzazione e dimensioni pari a 4mx3m;
- "imprecisa" quando il punto di perdita è ubicato all'esterno del rettangolo di localizzazione ed all'interno di un rettangolo avente come centro il centro del rettangolo di localizzazione e dimensioni 4mx3m.

Nel caso di perdita "errata" verrà addebitata una penale pari a 350 euro a titolo di rimborso forfetario dei maggiori oneri di scavo, reinterro e ripristino sopportati dalla Stazione appaltante.

Nel caso di perdita "imprecisa" verrà addebitata una penale pari a 150 euro a titolo di rimborso forfetario dei maggiori oneri di scavo, reinterro e ripristino sopportati dalla Stazione appaltante.

Per ogni giorno di ritardo sul programma di esecuzione disposto dalla direzione dei servizi con ode ed accettato dal Prestatore, imputabile al Prestatore stesso, sarà applicata una penale di 100 €/giorno (euro cento/00 al giorno).

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dalla direzione dei servizi nel registro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'importo della penale superi la predetta percentuale, trovano applicazione gli art. 297 del dpr 207/2010 e artt. 108 e 110 del D.Leg.vo 50/2016.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o successivi oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa di ritardi. Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale con le conseguenze di cui agli art. 297 del dpr 207/2010 e artt. 108 a 110 del D.Leg.vo 50/2016.

Art. 16. Risoluzione del contratto e recesso

La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere unilateralmente il contratto nei casi e con le modalità espressamente previste dal Capitolato d'Appalto.

La risoluzione, nei casi previsti al comma precedente, avviene mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 (venti) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti o particolari formalità legali.

Il Prestatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, anche con riferimento al risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente alla mancata esecuzione dei servizi e più in generale all'avvenuta risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del D.Leg.vo 50/2016 la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti.

Art. 17. Controversie

Qualora insorgessero delle contestazioni tra la Stazione appaltante e il Prestatore, si procederà alla loro soluzione con l'applicazione delle norme di cui all'art. 205 del D.Leg.vo 50/2016.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Prestatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante o dalla direzione dei servizi.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti e il Prestatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 4.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria competente presso il Foro di Larino ed è in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.

Art. 18. Fallimento ed insolvenza del Prestatore

Qualora il Prestatore sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale o comunque divenga in altro modo insolvente, fatto salvo quanto previsto dal D.Leg.vo 50/2016, la Stazione appaltante avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto comunicandolo al Prestatore, al curatore fallimentare o a quel soggetto che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto oppure dare a tale curatore fallimentare od a tale soggetto che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici derivanti dal contratto, l'opzione di eseguire il contratto a condizione che quest'ultimo rilasci una garanzia per la sua corretta e fedele esecuzione per un ammontare ritenuto soddisfacente dalla Stazione appaltante.

Nel caso in cui la Stazione appaltante intenda esercitare il diritto di recesso di cui al precedente comma 1, verrà riconosciuto al Prestatore (o al suo avente causa sotto qualsiasi forma) il solo corrispettivo derivante dai servizi effettivamente e regolarmente eseguiti, il tutto secondo la speciale contabilizzazione che sarà effettuata dal direttore dei servizi sulla base delle quantità e della corretta esecuzione dei servizi, senza particolari o aggiuntivi costi o indennizzi per il recesso.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il Prestatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

Il Prestatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del D.Leg.vo 50/2016 e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Prestatore per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione anche parziale della cauzione definitiva.

Il Prestatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Prestatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Prestatore in esecuzione del contratto.

Il Prestatore, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, è in possesso di DURC regolare, acquisito e depositato agli atti dalla Stazione appaltante.

Art. 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Il Prestatore durante tutte le attività dovrà provvedere di propria iniziativa all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire l'incolumità del personale e dei terzi.

Le attività appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative alla specifica attività affidata, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

Il Prestatore dovrà disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.lgs. 81/08.

Il Prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 18 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati

Il Prestatore è in ogni caso tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi.

Il Prestatore resta in ogni caso unico responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero dall'esecuzione delle attività appaltate.

Il Prestatore dovrà prendere sotto la propria responsabilità tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo da limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi.

Art. 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

La Stazione appaltante ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012.

Il Prestatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

La Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994, ovvero all'art. 1-septies del D.L. 06/09/1982, convertito in Legge 726/1982, ovvero di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con il Prestatore.

Art. 22. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Leg.vo 50/2016, è ammesso il subappalto per i servizi che il Prestatore ha indicato in sede di offerta (comunque in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale).

Nel caso di subappalto, il Prestatore resterà comunque ugualmente il solo e unico responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, dell'esecuzione dei servizi appaltati.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto il Prestatore è tenuto all'obbligo previsto dall'art.105 del D.Leg.vo 50/2016. La mancata presentazione delle fatture quietanzate entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) può rendere concreto il grave inadempimento contrattuale ex art.108 del D.Leg.vo 50/2016, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della garanzia fideiussoria.

I pagamenti delle rate di acconto al Prestatore saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subAppaltatore, oltre che all'acquisizione del DURC del subAppaltatore e all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilità dei pagamenti.

In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all'Autorità giudiziaria e le sanzioni previste dall'art. 21, L. 646/82, s.m.i., la St. appaltante è legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Prestatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fidejussione <.....> numero <.....> in data <.....> rilasciata da <.....>, per l'importo di euro <.....> pari al <.....>% dell'importo del presente contratto (in quanto il Prestatore risulta conforme ai requisiti previsti all'art. 93 del D.Leg.vo 50/2016).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione

Ai sensi dell'art. 103 del D.Leg.vo 50/2016, il Prestatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli cui esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione appaltante e in un esemplare consegnati anche al Prestatore, i seguenti documenti:

- Il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- Gli elaborati del progetto dei servizi approvato dalla Stazione appaltante per l'istituzione dell'accordo quadro
- L'Offerta tecnica formulata dal Prestatore

Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, il Prestatore adempirà nell'ordine:

- Contratto d'appalto
- Capitolato d'Appalto
- Elenco prezzi unitari e oneri per la Sicurezza

In ogni caso si ritiene prevalente la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi sono stati previsti e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art. 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e nel Capitolato d'Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare: il D.Leg.vo 50/2016, il regolamento approvato con DPR 207/2010 (ove richiamato e applicabile ai settori speciali), il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 (per quanto ancora vigente), il D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 152/2006, il DPR 177/2011, la Legge 136/2010, il D.Lgs. 159/2011 nei rispettivi testi vigenti.

Si richiamano inoltre i riferimenti normativi e di buona tecnica (UNI, EN, ISO, CE, CEE, ecc.) indicati nel Capitolato d'Appalto.

Art. 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Prestatore.

Sono altresì a carico del Prestatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi, dal giorno dell'avvio a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986.

L'IVA di legge è sempre a carico della Stazione appaltante.

Art. 28. Dati personali

Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale.

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento.

Art. 29. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dai relativi allegati, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Fatto in triplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto in <.....>

per la Stazione appaltante <.....>

per il Prestatore <.....>

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 1. Validità delle premesse e degli allegati
- Art. 2. Oggetto del contratto
- Art. 3. Luogo di esecuzione
- Art. 4. Ammontare del contratto e ribassi
- Art. 5. Decorrenza e durata dell'accordo quadro
- Art. 6. Condizioni generali del contratto
- Art. 7. Domicilio e rappresentanza del Prestatore
- Art. 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi
- Art. 9. Sospensioni e Proroghe
- Art. 10. Oneri a carico del Prestatore
- Art. 11. Contabilizzazione dei servizi
- Art. 12. Invariabilità del corrispettivo e prezzi d'appalto
- Art. 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- Art. 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione, garanzie
- Art. 15. Verifiche e Penali
- Art. 16. Risoluzione del contratto e recesso
- Art. 17. Controversie
- Art. 18. Fallimento ed insolvenza del Prestatore

- Art. 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- Art. 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri
- Art. 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
- Art. 22. Subappalto
- Art. 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
- Art. 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione
- Art. 25. Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari
- Art. 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
- Art. 28. Dati personali
- Art. 29. Rinvio